

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 8 APRILE 2003

N. 38

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 1 aprile 2003, n. 6

“Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi”.

Pag. 3682

LEGGE REGIONALE 1 aprile 2003, n. 7

“Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo”.

Pag. 3684

REGOLAMENTO REGIONALE 1 aprile 2003, n. 2

“L.R. 9.12.2002, n. 20 - art. 42 - Definizione ordine del giorno Consiglio Regionale ai Lavori Pubblici”.

Pag. 3685

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 1 aprile 2003, n. 6

“Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Per consentire l’accesso e l’agibilità da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale privata si devono adottare interventi che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n.13; decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503).

Art. 2
(Definizione di barriera architettonica)

1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 3
(Obiettivi e soggetti beneficiari)

1. Obiettivo della presente legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito, al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee e, in particolare, la disciplina dei parcheggi e dei posti auto da riservare a cittadini con gravi difficoltà motorie (d.m. Lavori pubblici 236/89, articolo 4.2.3).

Art. 4
(Ambiti di intervento)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i condomini degli edifici di uso abitativo privato.

Art. 5
(Disciplina dei parcheggi)

1. Nelle strutture esterne, come viali, spazi e cortili, aree di parcheggio, connesse agli edifici devono essere previsti, nella misura di uno ogni dieci, posti auto di larghezza non inferiore a metri 3 e centimetri 20 e riservati ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità di una rampa d’accesso per disabili all’edificio.
2. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura (capo IV, articolo 8.2.3, d.m. lavori pubblici 236/89)

Art. 6
(Specifiche funzionali e dimensionali)

1. I parcheggi per disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
 - a) l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo deve essere affiancata da

uno spazio zebraato con larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a metri 1 e centimetri 30;

- b) lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;
- c) le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
- d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

2. Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea a

un autoveicolo che viene usato o che trasporta un disabile devono essere le seguenti:

- a) larghezza minima: metri 3 e centimetri 20;
- b) lunghezza minima: metri 5.

- 3. Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere superati con scivoli aventi pendenza non superiore all'8 per cento per un dislivello compreso tra centimetri 2,5 e centimetri 15.
- 4. Le specifiche funzionali e dimensionali di cui ai precedenti commi sono riportate, in forma scrittografica, nell'allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 Aprile 2003

RAFFAELE FITTO


ALLEGATO

Parcheeggi

CARATTERISTICHE DEL POSTO AUTO

I posti auto riservati per essere considerati accessibili devono rispondere ai seguenti requisiti:

- devono avere una larghezza minima pari a 320 cm, comprensiva dell'ingombro relativo alla fascia di trasferimento, che deve avere una larghezza minima di 130 cm
- è preferibile, ove possibile, porre il posto auto in piano, evitando pendenze sia trasversali che longitudinali, al fine di rendere agevole il trasferimento su sedia a ruote



NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La Legge regionale 9 gennaio 1989, 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 21 del 26 gennaio 1989.
 - Il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989 n. 145, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 4.2.3. e 8.2.3.

**4.2.3.
Parcheggi**

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree

LEGGE REGIONALE 1 aprile 2003, n. 7

"Istituzione del Registro regionale dei donatori di midollo osseo".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art.1
(Finalità)**

1. La Regione recepisce la legge 6 marzo 2001, n.

pedonali di servizio o ad asse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

**8.2.3.
Parcheggi**

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3,20 e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

- Il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1996 n. 227, S.O.
- Si rammenta che con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'Interno: Circ. 27 maggio 1999 n. 7/99;
 - Ministero delle Finanze: Circ. 4 dicembre 1996 n. 281/T;
 - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: Circ. 19 dicembre 1996 n. 162.

52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) e riconosce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo per promuovere la ricerca di donatori non consanguinei.

**Art. 2
(Registro regionale
della Puglia
dei donatori
di midollo osseo)**

1. Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo è tenuto dal laboratorio regionale di riferimento per la tipizzazione tissutale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico di Bari" - Unità operativa di Patologia Clinica 2^a che è altresì individuato quale struttura di coordinamento dei laboratori per la tipizzazione tissutale operanti nella Regione.

Art. 3
(Riconoscimento della rilevanza sociale
dell'ADMO di Puglia)

1. L'Associazione regionale donatori di midollo

osseo di Puglia collabora con il centro di riferimento di cui all'articolo 2 e con i centri di tipizzazione tissutale al fine di favorire la donazione e l'aggiornamento del relativo Registro regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 Aprile 2003

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La Legge 6 marzo 2001, n. 52 recante "Riconoscimento del Registro Nazionale Italiano dei donatori di midollo osseo" è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 2001 n. 62.

REGOLAMENTO REGIONALE 1 aprile 2003, n. 2

"L.R. 9.12.2002, n. 20 - art. 42 - Definizione ordine del giorno Consiglio Regionale ai Lavori Pubblici".

all'esame dell'organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del C.R.LL.PP.

EMANA

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.163 dell'11/03/03, con la quale si approva il Regolamento Regionale per la "L.R. n. 20/2002 - art. 42 - Definizione ordine del giorno Consiglio Regionale ai Lavori Pubblici";

Vista la L.r. 9.12.2002, n° 20 - art. 42
Modalità per la definizione degli argomenti posti

Il seguente Regolamento:

Premesso che all'esame dell'organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del C.R.LL.PP. risultano da esaminare numerose pratiche che attengono:

- a) L'ammissibilità a contributo regionale del compenso revisionale
- b) L'ammissibilità a contributo regionale di somme per interessi per ritardati pagamenti
- c) la definizione di riserve iscritte in contabilità
- d) pareri per l'esecuzione di provvedimenti sanzionatori amministrativi per violazione alle norme antisismiche

DISPONE

di regolamentare la definizione delle innanzi dette pratiche come segue:

- relativamente agli argomenti di cui alla lett. a) e b) i pareri saranno resi dai Dirigenti delle Strutture Periferiche del Settore Lavori Pubblici competenti per territorio. Sulla base di tali pareri verranno emessi i relativi provvedimenti amministrativi da parte dei competenti settori regionali;
- per quanto attiene la definizione delle riserve iscritte in contabilità, le relative pratiche saranno rimesse agli Enti interessati affinché sulle stesse, in base alle relazioni riservate del D.L. e del Collocatore nonché dall'esame degli atti, si esprima con motivato parere il responsabile del procedimento. Nel caso in cui tale figura non fosse stata a suo tempo individuata, L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà ad individuare nel proprio organico un tecnico cui affidare, per esame e parere, la pratica in questione.
A seguito del parere come sopra acquisito l'Ente

interessato assumerà formalmente le proprie determinazioni. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti sono a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice;

- i pareri obbligatori previsti dall'art. 25 della legge 02.02.1974 n. 64, in materia di repressione delle violazioni antisismiche, saranno espressi dal Dirigente della Struttura Periferica del Settore Lavori Pubblici competente per territorio.
Nell'esprimere il singolo parere di demolizione o di adeguamento alle norme tecniche antisismiche vigenti, il Dirigente valuterà adeguatamente gli atti istruttori, ivi comprese le deduzioni di cui all'art. 21 della predetta legge, nonché le eventuali memorie difensive prodotte dalla ditta proprietaria dell'immobile oggetto dell'abuso.
Ove lo ritenga indispensabile per la propria valutazione, il Dirigente potrà disporre ulteriori verifiche sopralluogo, in particolare finalizzate all'accertamento della conformità o meno dell'opera abusiva alle norme antisismiche sopravvenute alla data di espletamento degli accertamenti di cui all'art. 21 predetto.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 1 Aprile 2003

RAFFAELE FITTO

